



### ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi si distinguono in:

- *impianti di rilevanza comunale*: sono impianti di rilevanza comunale quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica *disciplina sportiva, possono ospitare gare ufficiali.*
- *impianti minori*: sono gli altri impianti eventualmente disponibili.
- *spazi sportivi*, ovvero i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico-amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive. L'utilizzo degli spazi sportivi verrà regolamentato da apposito regolamento di utilizzo delle aree verdi e dei parchi gioco.

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti di rilevanza comunale lo "Stadio Comunale Ceroni sito in Via degli Alpini" ed il "Palazzetto dello Sport sito in Via Immacolata."

### ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

1. la attività sportiva per le scuole;
2. la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
3. la attività sportiva in favore dei giovani in genere;
4. la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
5. la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
6. la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Al fine di garantire la fruibilità degli impianti la gestione degli stessi potrà essere effettuata in modo diretto e/o mediante affidamento a terzi della gestione degli stessi.

### ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- la Consulta dello Sport;
- I responsabili del servizio

### ART. 6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi comunali al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza comunale di nuova costruzione o acquisizione (gli altri impianti salvo diversa classificazione si intendono come impianti minori o spazi sportivi);
- l' esternalizzazione del servizio secondo quanto previsto dall'art.42 del TU 267/2000.

### ART. 7 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso
- determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti;

- Individua gli impianti a disposizione delle scuole.

#### ART. 9 - COMPETENZE DELLA CONSULTA DELLO SPORT

La Consulta dello Sport è organo consultivo della Giunta Comunale e del sindaco. Contribuisce alla determinazione della politica sportiva e nelle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. La consulta è costituita di diritto dai legali rappresentanti di tutte le associazioni sportive iscritte al CONI aventi sede legale nel territorio del comune, è presieduta dal Sindaco e/o dall'Assessore allo sport, esprime pareri non vincolanti per l'amministrazione. Il suo funzionamento è regolato da un autonomo regolamento.

#### - ART. 10 - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Spetta al/ai responsabile/i:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli e nel rispetto dei criteri generali.
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale in esecuzione del presente regolamento.

### **TITOLO II CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI (gestione diretta)**

#### ART. 11 - CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e promozione sociale, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità di orario.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici e/o a disposizione delle scuole sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole presenti sul territorio comunale.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

#### ART. 12 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE IN USO

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare entro il 31 agosto di ogni anno domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti (o parte di essi) che intendono utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

1. società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili
  - 1.1. (under 18)
  - 1.2. (under 25)
  - 1.3. (over 25)
2. organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive e campionati di interesse:

- 2.1. nazionale/regionale
- 2.2. provinciale.
3. società/associazioni/enti che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico/allenatore riconosciuto dalla federazione di appartenenza;
4. utilizzo annuale,

Per gli impianti di rilevanza comunale ad ogni associazione non potrà in ogni caso essere assegnato, in presenza di altre domande di utilizzatori locali, un orario superiore a:

- al 50% dell'orario disponibile del palazzetto di Via Immacolata
- al 85% dell'orario disponibile dello stadio di Via degli Alpini

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua di orario delle strutture stesse.

In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

#### ART. 13 - MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola oltre che agli organi di controllo preposti.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni al Comune. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato. Il Comune non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi in uso è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli impianti avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- utilizzare gli impianti per più attività sportive contemporaneamente senza preventiva autorizzazione;
- usare calzature non adeguate all'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- non rispettare le modalità di accesso (uso di chiavi/allarmi/ecc) stabilite;

E' concesso al Comune la riserva di utilizzo diretto dell'impianto e/o per manifestazioni patrociniate negli orari già assegnati con preavviso di almeno 15 giorni.

#### ART. 14 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì. Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

#### ART. 15 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

#### ART. 16 - RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande e/o per altri eventi.

#### ART. 17 - SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dal Comune per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti il comune provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

#### ART. 18 - REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

#### ART. 19 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata

#### ART. 20 - AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

### **TITOLO III CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI**

#### ART. 21 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale. La concessione in gestione degli impianti di rilevanza comunale deve prevedere la fruibilità e l'uso degli stessi nei limiti e secondo gli indirizzi del presente regolamento.

#### ART. 22 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concesso a Associazioni Sportive e Federazioni Sportive Enti di promozione sportiva Enti non Commerciali e Associazioni di promozione sociale senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

1. assenza di finalità di lucro;
2. democraticità della struttura;
3. obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto e fissa i criteri con cui assegnare le concessioni in gestione degli impianti tenendo conto almeno delle seguenti priorità:

1. iscrizione al CONI e/o Federazione inerente all'uso dell'impianto sportivo oggetto della gestione;
2. attività giovanile
3. numero squadre iscritte in campionati ufficiali
4. sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
5. rinnovo della concessione in gestione;

Il bando deve prevedere il **corrispettivo**, ovvero l'importo che il Comune corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale a base di asta

#### ART. 23 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente, secondo gli indirizzi del presente regolamento.

Oltre ai soggetti di cui all'articolo precedente possono partecipare all'assegnazione della gestione di impianti a rilevanza imprenditoriale anche altri soggetti aventi scopo di lucro. Il bando deve prevedere il **canone**, ovvero l'importo che il Comune introita dal gestore dell'impianto a rilevanza imprenditoriale a base d'asta.

#### ART. 24 – REQUISITI DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Lo schema di concessione per la gestione degli impianti sportivi (art. 22 e 23 del presente regolamento) dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità gratuita in orario scolastico degli impianti a disposizione delle scuole;
- la fruibilità dell'impianto da parte delle associazioni aventi diritto (il gestore può anche essere anche di utilizzatore finale) art. 11 e seg.
- riserva per attività sportive e sociali promosse e/o patrocinate dalla Amministrazione;
- la individuazione e suddivisione degli altri oneri gestionali tra Comune e il gestore con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- La durata della concessione può essere al massimo di anni cinque, la buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
- Nel bando potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare in parte attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale, l'accollo di spese ed utenze, l'utilizzo di pertinenze e parcheggi.

#### ART. 25 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale). La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

#### ART. 26 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 22 e 23 sono revocate dal Comune quando:

1. la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
2. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
3. non siano rispettate altre clausole ritenute essenziali dalla concessione.

#### ART. 27 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche. La durata della convenzione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte del gestore dell'impianto, per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, ovviamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

### TITOLO IV

### TARIFFE

#### ART. 28 - DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale. Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante);
- per una parte limitata dell'impianto (nei casi possibili)

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo (attività istituzionale, riservata ai soci, stage, corsi, ecc) ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

Il pagamento della tariffa sarà effettuato anticipatamente per singoli eventi, periodicamente per gli utilizzatori in concessione.

#### ART. 29 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi dati in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata idonea documentazione fiscale da parte del gestore da parte del comune e/o del gestore.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.

